## Decreto



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORRSTALI

Potenza 14BF

Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede

14DF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202500150

DEL 23/6/2025

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2025

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" convertito con Legge n. 155 del 8 novembre 2021;

CONSIDERATO che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle delle risorse umane e strumentali disponibili per la campagna antincendio;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico stagionale che non evidenzia situazioni di particolare criticità tali da richiedere un anticipo del periodo;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l'inizio del periodo di grave pericolosità sull'intero territorio regionale a far data dal 1° luglio e fino al 15 Settembre, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

Tutto ciò premesso,

**DECRETA** 

In tutto il territorio regionale e per l'anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi

boschivi è stabilito dal 1° luglio al 15 Settembre 2025.

Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni

determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto

dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art.12 della Legge regionale

22.02.2005, n. 13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n. 13 si rimanda

al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

come aggiornato e modificato dal Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il

contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile".

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza,

**BARDI** 

23/6/2025 Vito Bardi